

STATUTO DELLA

"FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LO

SVILUPPO IMPRENDITORIALE"

PARTE I

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 - Costituzione - denominazione

E' costituita per iniziativa del Fondatore Promotore, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa la "Fondazione di partecipazione per l'innovazione e lo sviluppo imprenditoriale", in breve Fondazione ISI (di seguito indicata come Fondazione), avente finalità di pubblica utilità per il sostegno della competitività delle imprese nei processi di innovazione, di crescita imprenditoriale e del capitale umano come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.

La Fondazione persegue finalità di pubblica utilità per il sistema delle imprese e non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, quali disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Pisa, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Persone Giuridiche.

Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.

La modifica della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberata dal Consiglio di Fondazione.

Art. 3 - Scopi

La Fondazione persegue finalità generali di pubblica utilità per il sostegno della competitività delle imprese nei processi di innovazione, di crescita imprenditoriale e del capitale umano, anche ricercando sinergie con le Università, i centri di ricerca, i poli tecnologici e i laboratori di innovazione.

La Fondazione promuove processi di innovazione formali e informali, la creazione e lo sviluppo di imprese innovative, sostiene lo sviluppo di progetti fortemente innovativi nelle imprese esistenti.

La Fondazione promuove e gestisce strumenti di finanza innovativa a sostegno dei processi di innovazione e dello start up di micro, piccole e medie imprese (MPMI) ad alto potenziale di crescita.

La Fondazione persegue gli scopi sopra elencati in ambito regionale.

Art. 4 - Attività istituzionale

La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

- promuovere, progettare, gestire e coordinare attività di informazione, formazione, assistenza sulle principali politiche e strumenti regionali, nazionali, europei per lo sviluppo e la competitività delle imprese, anche mediante l'organizzazione di convegni, eventi, business meeting, pubblicazioni, ecc.;
- promuovere, progettare, gestire e coordinare attività finalizzate alla costituzione di nuove imprese, mediante attività di informazione, orientamento, formazione e assistenza, dallo sviluppo dell'idea fino allo start up; promuovere, progettare, gestire e coordinare interventi volti all'ottenimento di finanziamenti, anche nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea inerenti gli scopi della Fondazione;
- gestire direttamente e indirettamente strumenti di seed capital, anche mediante assunzione di partecipazioni temporanee in società di capitali ad alto potenziale di crescita;
- promuovere, progettare, gestire e coordinare attività di promozione delle imprese sui principali mercati esteri attraverso azioni mirate all'innovazione di prodotto, di processo, di business;
- promuovere, progettare, gestire piattaforme di cooperazione per la promozione dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico a supporto della competitività delle imprese;
- assumere la veste di socio in società di capitali costituite o da costituire, di promotore nella costituzione di società per pubblica sottoscrizione, di socio fondatore in fondazioni.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre:

- collaborare a progetti di innovazione e ricerca con Istituti pubblici e privati e con le Università in tutte le forme di partecipazione consentite dalla legge;
- promuovere, progettare, gestire e coordinare iniziative di studio, attività di ricerca, di assistenza, di consulenza e di analisi, di diffusione di esperienze, metodologie e informazioni, anche mediante l'istituzione di borse di studio e premi per tesi di laurea;
- promuovere e gestire centri espositivi e congressuali.

Ed, ancora, in via strumentale ed accessoria alle attività istituzionali, potrà:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione attiva e passiva, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di usufrutto di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano

considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, comodataria, usufruttuaria o sui quali comunque e a qualsiasi titolo eserciti la detenzione, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima.

La Fondazione, potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta od indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;

- promuovere, progettare, gestire mostre od altri eventi tipici promossi o organizzati dalla Fondazione, procedere alle pubblicazioni dei relativi atti o documenti, e a tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione e gli altri operatori degli stessi settori ed gli enti pubblici di riferimento;

- svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, della multimedialità e degli audiovisivi in genere;

- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 6 - Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

PARTE II FINANZE E PATRIMONIO

Art. 7 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore o da altri partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera del Consiglio di Fondazione possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 8 - Fondo di gestione

Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

- a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore o da altri partecipanti, ed espressamente assegnati al Fondo di gestione;
- b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;
- d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- e) i contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- f) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;
- g) i ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

Al fine di realizzare la migliore gestione dei fondi espressamente vincolati a finalità o progetti, potranno essere costituiti "fondi speciali" gestiti da appositi Comitati specifici di progetto secondo le norme di cui all'art. 25, con autonoma contabilità e rendicontazione, secondo la volontà e le indicazioni dei donatori e contributori, purché nel rispetto degli scopi della Fondazione.

Art. 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Fondazione deve approvare il bilancio economico di previsione, mentre il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso deve essere approvato dal medesimo Consiglio entro il 30 (trenta) aprile successivo.

Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovrà rispettare, nei limiti della compatibilità, le disposizioni previste dal codice civile per le società di capitali.

Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in amministrazione separata.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Degli impegni di spesa e delle obbligazioni suddette, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da suoi delegati, nei limiti di cui sopra, deve essere data opportuna conoscenza al Consiglio di Fondazione.

Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno esser impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.

La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

PARTE III

MEMBRI DELLA FONDAZIONE - ACQUISTO E PERDITA' DELLA QUALIFICA

Art. 10 - Fondatore Promotore

E' Fondatore Promotore la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Pisa.

Art. 11 - Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Fondazione con apposito Regolamento, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, singole od associate, e gli Enti, anche esteri, in genere, che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità stabilite, anche annualmente, dal Consiglio di Fondazione (anche, se ritenuto opportuno, riguardo alla misura minima di contribuzione), o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

Ai Partecipanti pubblici è richiesto, esclusivamente, il versamento di risorse "una tantum". Sono escluse per questa categoria di Partecipanti forme di contribuzione periodica.

Tutti i Partecipanti possono destinare risorse a specifici scopi o impieghi come indicato al precedente articolo 8.

I criteri per determinare la durata della qualifica di Partecipante sono stabiliti dal Regolamento previsto dal primo comma del presente articolo.

Art. 12 - Prerogative dei partecipanti alla Fondazione

La qualifica di partecipante alla Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, in considerazione della necessità ed importanza delle categorie di provenienza, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile.

Art. 13 - Recesso

E' ammessa la facoltà di recesso da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, entro il 30 (trenta) aprile di ogni anno.

Il recesso produce effetto dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 14 - Esclusione

Il Consiglio di Fondazione decide a maggioranza assoluta dei componenti l'eventuale esclusione dei Partecipanti.

L'esclusione del Partecipante può essere deliberata solo per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- apertura di procedure di liquidazione.

I medesimi sono esclusi di diritto in caso di:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il Regolamento dei Partecipanti, approvato dal Consiglio di Fondazione, potrà prevedere ulteriori cause di esclusione.

Art. 15 - Diritti degli esclusi e receduti

L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio Fondazione.

PARTE IV ORDINAMENTO

Art. 16 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Fondazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti;
- il Comitato scientifico;
- l'Organo di Revisione.

Art. 17 - II Presidente della Fondazione

II Presidente della Fondazione è nominato, per la prima volta in atto costitutivo nella persona del Presidente della Camera di Commercio di Pisa e successivamente, dal socio fondatore promotore e dura in carica 5 anni.

II Presidente rappresenta legalmente la Fondazione a tutti gli effetti, anche in giudizio.

A tale riguardo il Presidente ha il potere di proporre azioni e domande giudiziali e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, arbitri, consulenti tecnici e periti, di stipulare transazioni e qualunque altro atto connesso o consequenziale.

II Presidente presiede il Consiglio di Fondazione.

II Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare, il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

Più in particolare egli:

- convoca il Consiglio di Fondazione;
- convoca l'Assemblea dei Partecipanti, se costituita;
- cura direttamente o anche tramite il Direttore Generale, l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Fondazione.

Al Presidente può essere riconosciuto un compenso in funzione del ruolo ricoperto nei limiti previsti dalle normative protempore vigenti.

II Consiglio di Fondazione può nominare al suo interno un Vice Presidente.

II Vice Presidente ha funzioni vicarie del Presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 18 - II Consiglio di Fondazione: Composizione - Nomina - Cessazione

Il Consiglio è composto, oltre che dal Presidente che lo presiede, da:

- un membro designato dal Fondatore Promotore;
- due membri designati dall'Assemblea dei Partecipanti;
- un membro designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore terziario, dell'artigianato e dell'industria.

Tutti i componenti, compreso il Presidente, restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.

Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato componenti del Consiglio provvede a richiedere ai soggetti o organi previsti le designazioni di propria spettanza. Essi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi di loro spettanza. Nel caso in cui il potere di designazione sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare all'Assemblea dei Partecipanti un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati l'Assemblea procederà alla nomina.

I componenti del Consiglio possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

In caso di revoca o dimissioni, il soggetto o organo che ha designato il membro dimessosi o revocato deve provvedere contestualmente alla designa, secondo il presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza potere di voto, il Presidente del Comitato scientifico.

Art. 19 - II Consiglio di Fondazione: Ineleggibilità, decadenza ed esclusione

L'individuazione dei componenti del Consiglio di Fondazione deve essere effettuata sulla base di requisiti di onorabilità, indipendenza, autorevolezza, possesso di titoli professionali, scientifici e culturali adeguati.

Non possono comunque far parte del Consiglio di Fondazione coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dell'art. 3 del D.lgs. 39/2013;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano il ruolo di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- siano membri di altri Organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di Organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria e speciale;
- ricoprano il ruolo di Consigliere Regionale, Consigliere Provinciale e Consigliere dei Comuni del territorio, ovvero siano componenti delle Giunte Regionali, Provinciali o dei Comuni del territorio.

I componenti del Consiglio di Fondazione decadono:

- a) per la perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per la loro nomina;
- b) per la sopravvenienza di una delle cause ostative alla nomina previste dalla legge o dallo Statuto;
- c) nel caso in cui non partecipino senza giustificazione a tre sedute consecutive del Consiglio.

La decadenza è rilevata dal Consiglio di Fondazione che richiede al soggetto o organo che ha designato il componente la nuova designazione.

Sono cause di esclusione dal Consiglio di Fondazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei Regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
 - c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse;
- l'esclusione viene deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei propri componenti e il Consiglio richiede al soggetto o organo che ha designato il componente la nuova designazione.

Colui che subentra dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

Art. 20 - II Consiglio di Fondazione - Poteri e competenze

II Consiglio di Fondazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo quelli che non siano espressamente riservati dal presente Statuto ad altri organi.

In particolare provvede a:

- a) stabilire le linee generali della Fondazione ed i relativi programmi, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. da 3 a 5;
- b) deliberare definitivamente, in conformità ai criteri indicati agli articoli 3 e 4 e con il parere consultivo del Comitato scientifico, quando ritenuto opportuno dallo stesso Consiglio sui singoli progetti predisposti dalla Fondazione medesima su autonoma iniziativa, dai Partecipanti alla Fondazione o da terzi, anche su bando, in conformità ai Regolamenti interni disciplinanti la materia, provvedendo alla eventuale costituzione del Comitato Esecutivo di Progetto. La costituzione dello stesso è obbligatoria in caso di progetto finanziato con "fondi speciali", salvo che i terzi finanziatori non vi rinuncino;
- c) deliberare sull'assunzione di partecipazioni, anche temporanee, in conformità con gli specifici regolamenti;
- d) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- e) approvare il bilancio di previsione e quello consuntivo;
- f) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché all'acquisto ed all'alienazione di beni mobili ed immobili;
- g) ammettere alla Fondazione i Partecipanti ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto; le decisioni sono inappellabili;
- h) nominare fra i membri del Consiglio, il Vicepresidente;

- i) approvare gli eventuali regolamenti interni della Fondazione;
- j) nominare i componenti dell'Organo di Revisione e deliberarne i compensi;
- k) deliberare eventuali proposte di modifiche statutarie;
- l) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;
- m) deliberare le esclusioni di cui agli articoli 14 e 19;
- n) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Ai Componenti del Consiglio di Fondazione spetta il rimborso delle spese sostenute in ragione d'ufficio, in base alla disciplina prevista per l'apposito Regolamento sui rimborsi approvato dal Consiglio.

Ad essi può essere assegnato un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute consiliari su determinazione dell'assemblea dei Partecipanti.

Art. 21 - II Consiglio di Fondazione: Convocazione e modalità di svolgimento - Quorum

II Consiglio di Fondazione è convocato dal Presidente della Fondazione, ovvero da altro componente del Consiglio dal medesimo delegato, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire 2 (due) giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

II Consiglio, anche in mancanza di regolare convocazione, è validamente costituito in forma totalitaria, quando siano presenti tutti i componenti e l'Organo di Revisione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Le adunanze del Consiglio di Fondazione possono essere tenute anche in videoconferenza, ovvero in audio-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

II Consiglio di Fondazione può, con apposito regolamento, definire ulteriori modalità di riunione tenendo conto delle tecnologie che si rendano in futuro disponibili, a condizione che sia garantita a ciascun consigliere l'espressione del voto e delle opinioni in ordine alle deliberazioni da adottare. Alle adunanze del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di Revisione.

II Direttore Generale partecipa alle riunioni senza diritto di voto con funzioni di

Segretario.

In caso di assenza, il Consiglio nomina al proprio interno un segretario della riunione.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza dei tre quinti dei componenti. Salvo quanto sotto indicato, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le decisioni di cui all'articolo 20, lettera m) è comunque e sempre necessario il voto della maggioranza dei componenti; per quelle di cui alla lettera k) e l) è comunque e sempre necessario il voto favorevole dei quattro quinti dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Le deliberazioni risultano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione, steso su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Le votazioni riguardanti persone vengono assunte a scrutinio segreto su richiesta anche di un solo consigliere.

Art. 22 - II Direttore Generale

II Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Fondazione e ha i seguenti compiti:

- sovrintende allo svolgimento dell'ordinaria attività della fondazione in conformità agli indirizzi impartiti dal Consiglio di Fondazione, curandone l'esecuzione delle deliberazioni che non siano direttamente eseguite dal Presidente;
- predispone i programmi di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo della Fondazione da sottoporre al Consiglio;
- è responsabile dell'organizzazione e del personale, potendo procedere ad assunzioni e licenziamenti, e propone al Consiglio di Fondazione i dirigenti;
- può assumere obbligazioni per la Fondazione, ma solo entro i limiti di valore determinati con deliberazione del Consiglio di Fondazione e ne presenta periodico rendiconto;
- partecipa alle sedute del Consiglio di Fondazione e cura la redazione dei relativi verbali;
- esercita ogni altra funzione che gli sia stata delegata dal Presidente.

Nel caso in cui al Direttore Generale spettino, in forza dello Statuto o per delega, peculiari poteri gestori, egli ha, nei limiti degli stessi, il corrispondente potere di rappresentanza della Fondazione.

Il Direttore dura in carica 5 anni ed è rinnovabile.

Art. 23 - L'Assemblea dei Partecipanti

Il Fondatore promotore e i Partecipanti, come definiti agli artt. 10 e 11, costituiscono l'Assemblea dei Partecipanti.

L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni necessarie:

- esprime parere consultivo, quando richiesto dal Consiglio di Fondazione, sulle linee generali delle attività della Fondazione, sugli obiettivi, sui programmi e

sugli altri argomenti volta a volta sottoposti alla sua deliberazione;

- nomina due membri del Consiglio di Fondazione;
- nomina il Consiglio di Fondazione sulla base delle designazioni ricevute ai sensi dell'art. 18;
- determina i compensi del Presidente e del Consiglio di Fondazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Prima dell'inizio dei propri lavori l'Assemblea procederà in ogni seduta alla designazione di un coordinatore tra i partecipanti che presiederà l'attività dell'Assemblea stessa.

Si può riunire anche con mezzi di comunicazione a distanza, nel rispetto delle regole di cui all'articolo 21.

L'Assemblea per tutte le deliberazioni di sua competenza delibera utilizzando il metodo del voto ponderato sulla base dei punti/voto in disponibilità dell'Assemblea stessa.

I punti/voto a disposizione dell'Assemblea sono mille. L'attribuzione dei punti/voto avviene in proporzione alla contribuzione complessiva operata dai Fondatori e dai Partecipanti al fondo di dotazione o al fondo di gestione, anche mediante "fondi speciali".

Nella determinazione di tale proporzione, si farà riferimento alle contribuzioni ed agli impegni totali erogati, a qualsiasi titolo e per qualsiasi finalità.

L'Assemblea si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza del settanta per cento dei punti/voto assegnati.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del cinquantuno per cento dei punti/voto assegnati.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei punti/voto presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Qualora vi sia un solo soggetto, le funzioni dell'Assemblea sono esercitate direttamente dal Fondatore Promotore.

Art. 24 - II Comitato scientifico

II Comitato scientifico è composto da 8 membri, oltre al Presidente, scelti tra personalità di rilievo del mondo accademico, professionale e imprenditoriale, nazionale ed internazionale.

Il Presidente è nominato dal Fondatore Promotore.

I membri, nominati dal Consiglio, sono designati, uno ciascuno, da:

- Università degli Studi di Pisa;
- Scuola Normale Superiore;
- Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna;
- Ordine dei Dottori Commercialisti;

- Ordine degli Avvocati;
- Assemblea dei partecipanti.

Due membri sono imprenditori con esperienza nella costituzione e sviluppo di imprese innovative designati congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore terziario, dell'artigianato e dell'industria.

Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato provvede a richiedere a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli enti e istituzioni competenti le designazioni di loro spettanza.

Questi devono provvedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, a designare i nominativi i loro spettanza.

Nel caso in cui il potere di designazione sia attribuito congiuntamente a più soggetti, ove essa non avvenga nel termine previsto, entro i quindici giorni seguenti ciascun soggetto potrà indicare al Consiglio un nominativo di sua scelta; fra i nominativi così indicati il Consiglio procederà alla nomina. Tutti i componenti del Comitato scientifico rimangono in carica cinque anni decorrenti dalla data di nomina, salva la possibilità di revoca per gravi e comprovati motivi da parte del soggetto che li ha designati, o di dimissioni.

Essi restano in carica fino alla nomina dei successori.

Il Comitato nomina, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente al suo interno.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni del Comitato con funzioni di segretario.

Altrimenti è nominato, di volta in volta, fra i presenti alla riunione un segretario. Il Comitato scientifico:

- svolge funzioni propositive per la definizione delle linee generali della Fondazione ed i relativi programmi;
- esprime, se richiesto dal Consiglio, parere consultivo sui singoli progetti presentati per l'approvazione del Consiglio di Fondazione;
- è responsabile delle operazioni di selezione e valutazione dei progetti di impresa e del giudizio finale di fattibilità dell'ingresso della Fondazione al capitale dell'impresa innovativa ad alto potenziale di crescita (Fondo Rotativo per le nuove imprese innovative);
- nomina un componente del Comitato Esecutivo di progetto, se istituito.

Si riunisce almeno quattro volte all'anno, e comunque in tutti i casi il Presidente lo ritenga opportuno o almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta, o sia previsto da specifici regolamenti interni su convocazione del Presidente stesso, contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione inviata ai membri dello stesso Comitato almeno cinque giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario.

Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti discussi.

Il Comitato scientifico si reputa validamente costituito allorché sia presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera in ogni caso a maggioranza assoluta dei

presenti.

Le adunanze possono essere tenute anche in video o audio conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.

Ai componenti del Comitato scientifico può essere attribuito dal Consiglio di Fondazione un gettone di presenza.

Art. 25 - II Comitato Esecutivo di Progetto

II Comitato Esecutivo di progetto viene costituito con decisione del Consiglio di Fondazione per la gestione esecutiva dei progetti finanziati tramite "fondi speciali" costituiti ai sensi degli articoli 8 e 11 del presente Statuto e degli eventuali regolamenti adottati.

Possono esistere contemporaneamente distinti Comitati Esecutivi di Progetto, in relazione ai vari "fondi speciali" costituiti.

II comitato esecutivo di Progetto si compone di almeno tre membri, così individuati:

- il Direttore Generale, che lo presiede;
- un componente nominato dal Comitato scientifico, ai sensi del precedente articolo;
- un componente nominato da ciascuno dei Partecipanti che hanno costituito il "fondo speciale".

Le adunanze del Comitato esecutivo di Progetto sono convocate dal Presidente ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi ai membri dello stesso almeno tre giorni prima della adunanza con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario (nei casi di urgenza almeno un giorno prima).

Anche in mancanza di convocazione, il Comitato è validamente costituito in forma totalitaria con la partecipazione di tutti i componenti, se nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.

Le adunanze del Comitato Esecutivo possono essere tenute anche in audio o video conferenza, nel rispetto delle regole di cui al precedente articolo 21.

Il Comitato Esecutivo di Progetto delibera con il sistema del voto ponderato, sulla base dei punti/voto attribuiti a ciascun componente.

Ai membri espressi dai Partecipanti che hanno costituito il "fondo speciale" per il finanziamento del progetto, spetta un numero di punti/voto pari proporzionale alla percentuale di partecipazione al finanziamento del progetto medesimo, ma comunque non superiore ad ottanta.

I residui punti voto spettano in parti fra loro eguali agli altri due membri del comitato.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei punti voto.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei punti voto presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

II Comitato Esecutivo di Progetto, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio di Fondazione del progetto comprensivo dei costi di gestione da imputare al fondo, provvede a predisporre il piano esecutivo e dettagliato del progetto stesso.

A seguito dell'approvazione del Progetto, il Comitato Esecutivo è in ogni caso responsabile della gestione esecutiva delle attività del Progetto (coordinamento, indirizzo, monitoraggio e verifica di tempi e modi di conduzione delle attività stesse).

Le principali funzioni del Comitato esecutivo sono le seguenti:

- gestione delle varie attività del Progetto durante la sua evoluzione;
- definizione delle strategie e delle proposte nelle aree singolarmente interessate (tecnico, di marketing, di utenza);
- gestione degli aspetti finanziari del progetto;
- verifica, certificazione ed approvazione dei risultati degli operatori individuali e dei collaboratori, in termini di conformità con il piano di lavoro e nel rispetto dei livelli di qualità;
- l'armonizzazione e la sinergia evolutiva di ogni area che riguarda il Progetto;
- la promozione di tutte le attività, anche pubblicitarie e convegnistiche, nonché editoriali per la divulgazione dei risultati.

Nell'ambito dei poteri che sono riservati al Comitato Esecutivo e, quindi, per tutto quanto attiene alla gestione del progetto, lo stesso ha pieni poteri amministrativi e di rappresentanza, tramite il Direttore Generale della Fondazione, che lo presiede.

Al completamento del progetto il Comitato predispone un dettagliato report con tutti i risultati, anche finanziari, da sottoporre al Consiglio di Fondazione.

Art. 26 - L'Organo di Revisione

L'Organo di Revisione può essere monocratico o collegiale: in questo caso si compone di tre componenti effettivi e due supplenti.

Il Consiglio di Fondazione, valutata la forma dell'Organo, ne nomina i componenti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei conti.

L'organo dura in carica quattro anni e i componenti possono essere rinnovati.

Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.

I componenti dell'Organo di Revisione possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

L'Organo di Revisione controlla l'osservanza da parte della Fondazione delle norme contenute nel presente statuto e nelle leggi vigenti, esercita anche il controllo contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

L'Organo di Revisione partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Fondazione e dell'Assemblea dei partecipanti, se costituita.

Art. 27 - Personale

I rapporti di lavoro instaurati dalla Fondazione sono regolati dal codice civile e dalle norme sui rapporti di lavoro nell'impresa.

Si applica il contratto collettivo nazionale delle aziende del terziario, della

distribuzione e dei servizi, la cui disciplina può essere integrata da eventuali accordi di secondo livello, laddove autorizzati dal Consiglio della Fondazione. L'assetto dell'organizzazione interna, la sua gestione, nonché le modalità e le procedure per l'acquisizione e lo sviluppo del personale, inclusa la valutazione del medesimo, sono oggetto di apposita disciplina mediante uno o più regolamenti interni, deliberati dal Consiglio della Fondazione o dalla direzione, su indirizzo di quest'ultimo.

PARTE V

SCIoglimento - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 28 - Scioglimento - Estinzione e Liquidazione

In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Fondazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

I beni affidati in concessione d'uso, alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

Ad esito della liquidazione, i beni ed i fondi che residuano, con esclusione dei "fondi speciali" come definiti nel presente Statuto, sono per intero devoluti al soggetto Fondatore Promotore.

I "fondi speciali", verranno devoluti su decisione dei Liquidatori, sentito il Comitato scientifico ai conferenti ovvero ad altri enti aventi fine compatibile con il relativo onere di destinazione.

PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 30 - Regolamenti interni

Particolari norme sul funzionamento degli Organi o di esecuzione del presente Statuto, che si rendessero necessarie, sono disposte con regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Fondazione.

Art. 31 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.